

Sentenza, Giudice di Pace di Nola, dott. Francesco Gennaro Rainone del 13.12.2021 n.4572

www.expartecreditoris.it

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Avv. Francesco Gennaro Rainone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili iscritta al n. XXXX/2020 del ruolo generale, avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

CLIENTE

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTO

L'attore concludeva per l'accoglimento della domanda, la **BANCA** eccepiva in via preliminare l'incompetenza per valore e materia in subordine il rigetto della domanda perché infondata sia in fatto che in diritto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, quindi, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. così come modificato per effetto della entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della legge 18/06/2009 n. 69. Devono ritenersi, pertanto, integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19.10.2006 n. 22409 ha ritenuto la sentenza non affetta di nullità nel caso in cui non contenga la concisa esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo richiamando l'analoga ipotesi dell'art. 281 sexies c.p. c. all'udienza del 02.11.2021, il Giudice si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e non merita accoglimento.

Alla prima udienza, parte convenuta eccepiva l'eccezione di incompetenza per territorio e per valore e, pertanto, il Giudice si riservava. Sciolta la riserva questo Giudice emetteva l'ordinanza n.101/21 con la quale dichiarava la propria competenza per territorio. In riferimento all'incompetenza per valore occorre chiarire che oggetto della domanda non è l'intero contratto di finanziamento, ma solo la restituzione delle somme per l'estinzione anticipata del credito. Nel caso di specie, è infondata l'eccezione formulata dalla **BANCA** in merito alla inapplicabilità, dell'art 125 sexies Testo Unico Bancario per essersi il contratto concluso ed estinto prima dell'entrata in vigore della suddetta norma. Invero, l'art 125 sexies T.U.B. è nient'altro che una specificazione dell'art 125 co.2 T.U.B., norma ad esso previgente e in vigore al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa, pertanto, sebbene la norma da applicare fosse l'art.125 co. 2, la stessa andava interpretata alla luce del subentrato art.125 sexies T.U.B. e del percorso tracciato dalla rivoluzionaria decisione della CGUE emessa in data 11 settembre 2019. La disciplina applicabile è l'articolo 125 sexies c. 1° del Testo Unico Bancario, che ha recepito l'articolo 16 della Direttiva UE 2008/48, secondo cui il consumatore può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto finanziatore. In tal caso, ha diritto a una riduzione del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Giudice di Pace di Nola, dott. Francesco Gennaro Rainone del 13.12.2021 n.4572

costo totale del credito, pari all'importo degli interessi dovuti e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. A riguardo, la Corte di Giustizia, l'11 settembre 2019, Lexitor, ha ribadito "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (...). L'obiettivo è quello di garantire una elevata protezione del consumatore e una tutela effettiva del suo diritto alla riduzione di costi totali del credito in caso di estinzione anticipata del contratto". Si aggiunga che "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto". In considerazione di ciò, in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte e tasse. Inoltre, la Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, "in caso estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c. d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c. d. costi up front). Da ciò consegue la retro-cedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nel merito la domanda è parzialmente fondata e merita parziale accoglimento. Si rileva, infatti, che parte attorea chiede, con riferimento al contratto di finanziamento n. Omissis, la restituzione Pro quota, secondo il criterio pro-rata temporis, della somma di € 629,53 a titolo di spese istruttoria e commissioni di attivazione. Il suddetto totale è stato già decurtato della somma di € 122,83 a titolo di commissioni di gestione non maturate.

Orbene, occorre chiarire che l'importo delle spese istruttorie nonché delle commissioni di attivazione hanno natura up-front, in quanto i relativi costi sono remunerativi di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, ovvero concessione del prestito, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Sul punto non può essere ignorato che i costi della fase istruttoria per ottenimento del prestito ha raggiunto il suo scopo e si esaurisce con l'erogazione del prestito. Il contratto disciplina proprio la fattispecie di estinzione anticipata e all'art. 3 e 4 delle condizioni generali del contratto precisa quali sono quelli da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito. Si rileva che l'attore con l'atto introduttivo chiede proprio la restituzione della somma pro quota riportata al punto A e punto B del contratto. All'art. 4 delle condizioni generali di contratto sono previste le riduzioni del costo totale del prestito in caso di estinzione anticipata dove non risultano rimborsabili i costi di istruttoria e delle commissioni di attivazione. Questo giudice, pertanto, non può che rigettare la domanda, poiché la stessa tende alla richiesta di restituzione delle sole somme pagate dall'attore per la istruttoria della pratica e le commissioni di attivazione attività conclusasi con l'erogazione del prestito. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda.

Condanna al sig. **CLIENTE** al pagamento delle spese del giudizio che in ragione del valore della domanda liquida in complessivi € 450,00, di cui € 50,00 per spese, oltre Iva, cpa e spese generali. Dichiarata la sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Nola li 13.12.2021

Avv. Francesco Gennaro Rainone

Il Giudice di Pace

Sentenza, Giudice di Pace di Nola, dott. Francesco Gennaro Rainone del 13.12.2021 n.4572

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS